

**COMUNE DI ILLORAI**  
Provincia di Sassari  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI**  
Area Amministrativa

**AVVISO PUBBLICO**

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di  
contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata

R.E.I.S.

(Reddito di inclusione sociale)

di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e alla D.G.R. n. 22/27 del 30- 05-2017

IL Responsabile dell'area Amministrativa

**RENDE NOTO**

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e alla D.G.R. n°22/77 del 03/05/2017 (Nuove linee guida)

**Art. 1**

**OGGETTO**

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 22/77 del 03/05/2017.

Si specifica che tale misura è integrativa e complementare della medesima misura attuata a livello nazionale, Sostegno Inclusione Attiva (S.I.A), introdotta dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016.

Il REIS consiste in un patto tra Comune e beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

**Art. 2**

**TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO**

Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Gli importi del R.E.I.S. sono definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata, che non deve comunque essere superiore ad €. 5.000,00

Più specificamente l'ammontare del beneficio economico mensile è stabilito dalla RAS come segue:

<b>Numero dei componenti</b>	<b>Ammontare massimo del beneficio economico mensile</b>
1	€ 200,00
2	€ 300,00
3	€ 400,00
4 e più	€ 500,00

Tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per i nuclei familiari beneficiari del Sostegno Inclusionione Attiva nazionale (SIA). I beneficiari del SIA, pertanto, percepiranno un contributo pari alla differenza tra l'importo massimo erogabile a titolo di REIS e il beneficio mensile concesso loro a titolo di SIA, al lordo delle eventuali decurtazioni derivanti dalla titolarità di altri benefici economici, così come rilevabile dal sito INPS.

La durata della corresponsione del REIS, nell'attuale fase transitoria coincide con la scansione temporale definita per anno solare ovvero al 31 Dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di inizio del piano individualizzato definito per ciascun utente beneficiario. Tale previsione potrà essere modificata in base alle disponibilità finanziarie a giudizio del Comune.

### **Art. 3 REQUISITI GENERALI**

#### **a) Cittadinanza**

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri

Oppure

- Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

Oppure

- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

#### **b) Residenza**

- Essere residenti nel Comune di Illorai

- Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 2 “Requisiti e condizioni di accesso”).

Si prescinde dal requisito della residenza protratta per sessanta mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso”).

Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna.

**Art. 4**  
**REQUISITI DI ACCESSO**

- Certificazione ISEE (o ISEE corrente) in corso di validità inferiore o uguale a € 5.000,00;
- Assenza di altri trattamenti economici all'interno del nucleo familiare , anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a € 800,00, elevati a € 900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU (Cfr. Faq del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali sulla tipologia di trattamenti economici che devono essere inclusi nel computo)  
(Il periodo di riferimento per la verifica del requisito è il mese antecedente la richiesta o le erogazioni del contributo );
- Assenza di titolarità di NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego -art . 1 D.Lgs n° 22 del 2015), ASDI (Assegno di Disoccupazione -art. 16 D.Lgs n° 22 del 2015);
- Assenza di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- Mancato possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta (sono fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità ai sensi della normativa vigente ).
- Mancato possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 c.c. oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti (sono fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità ai sensi della normativa vigente).

**Art. 5**  
**PRIORITA'**  
**PER L'ACCESSO AL BENEFICIO**

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito dalla Regione Sardegna con la Delibera di G.R. n° 22/77 del 03/05/2017, così come di seguito indicato:

1)Nuclei familiari beneficiari del SIA (in questo caso il contributo REIS sarà erogato ad integrazione del contributo SIA già percepito, fino a raggiungere l'ammontare mensile del REIS) così come definito dalla seguente tabella:

Numero Componenti	Valore Carta SIA*	REIS ad integrazione	Contributo Totale
1	80 euro	120 euro	200 euro
2	160 euro	140 euro	300 euro
3	240 euro	160 euro	400 euro
4	320 euro	180 euro	500 euro
5 e più	400 euro	100 euro	500 euro

*\*Il valore della Carta SIA è aumentato di 80 euro nel caso di nuclei "mono genitoriali" con figli minori, con corrispondente detrazione dal Valore REIS ad integrazione. Rimane salvo il valore totale del contributo.*

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine decrescente di punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria INPS (punteggi da 100 a 25), per l'assegnazione della Carta SIA.

Insieme ai suddetti beneficiari, verranno inseriti in graduatoria i nuclei familiari in possesso di tutti i requisiti di accesso alla Carta SIA, a cui INPS ha rigettato l'istanza per la fruizione di altri trattamenti economici per un importo superiore a 600 euro e inferiore o uguale a 800 euro.

2) i nuclei familiari in possesso di tutti i requisiti di accesso alla Carta SIA, a cui INPS ha rigettato l'istanza per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto dalle vigenti normative o per la fruizione di altri trattamenti economici per un importo superiore a 600 euro e inferiore a 800.

I suddetti nuclei familiari saranno graduati in relazione al punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria INPS (punteggi da 24 a 0).

I requisiti di accesso alla Carta SIA sono analiticamente descritti all'allegato 1) del presente Avviso.

Dopo i nuclei familiari di cui ai Punti precedenti da 1 a 2, verranno ammessi in graduatoria, per valori decrescenti di Punteggio assegnato da INPS, le famiglie aventi tutti i requisiti di accesso al SIA ad eccezione del parametro afferente la composizione del nucleo familiare, con le seguenti priorità:

3) famiglie, anche formate da un solo componente, senza fissa dimora;

4) famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);

5) famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

6) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

7) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

8) Dopo i suddetti nuclei familiari, verranno ulteriormente inseriti in graduatoria, per punteggi crescenti assegnati da INPS, i nuclei in possesso di tutti i requisiti previsti dal SIA, ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

9) Da ultimo, verranno posposti in graduatoria, per valori decrescenti di punteggio assegnato da INPS, ciascuna tipologia di nuclei familiari di cui ai Punti da 3 a 7, ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

In caso di pari punteggio assegnato da INPS, per ciascuna tipologia di priorità sopra definita, per il miglior posizionamento in graduatoria, verrà utilizzato il valore ISEE minore ed in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune.

## **Art. 6**

### **GRADUATORIA DI AMMISSIONE**

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art.5 del presente Avviso "Priorità di accesso al beneficio" per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione, e comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Illorai dalla Regione Sardegna con la Determinazione n°17512 Rep. 612 del 23.12.2016 e eventuali altri finanziamenti regionali comunicati allo stesso titolo.

**Art. 7**  
**CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE AL BENEFICIO**  
**E AL PROGETTO DI**  
**INCLUSIONE SOCIALE**

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionato all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte degli uffici di piano nell'ambito del PLUS di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare.

Possono, a titolo esemplificativo, essere previste le seguenti misure:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

In particolare, i nuclei familiari percettori del reddito di inclusione sociale:

- a) partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate dagli uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione, individuate per il tramite delle relative equipe multidisciplinari ed esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà;
- b) se minori, frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola;
- c) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale e congrue ai sensi della normativa vigente.

In ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in favore dei beneficiari di Carta SIA.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

**Art. 8**  
**ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO**

A seguito della definizione dei Progetti di Inclusione attiva, in ordine di graduatoria come sopra definita, per ogni nucleo familiare verrà impegnata una somma corrispondente al valore mensile del beneficio moltiplicata per il numero di mesi del progetto di inclusione, come sopra definito.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili, da parte del Comune di residenza, rispetto ai singoli impegni di spesa come definiti al precedente paragrafo.

**Art. 9**

## **MODALITA' DI EROGAZIONE**

Al fine di rendere compatibili i principi e i criteri di erogazione della Carta SIA con l'erogazione del REIS, bimestralmente, in modo corrispondente alle modalità di erogazione delle somme Carta SIA, verranno verificati i criteri di ammissione al beneficio, con la eventuale revoca o ridefinizione delle somme da versare.

Il beneficio verrà erogato per ogni singolo bimestre successivo alla data di presentazione dell'istanza (luglio/agosto, settembre/ottobre, novembre/dicembre e a seguire in base alla disponibilità economica del Comune).

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per il Comune, bimestralmente, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui all'art. 7.

### **Art. 10**

#### **REVOCA DEL BENEFICIO**

SI procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso.
- b) interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare;
- c) reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- d) facciano un uso distorto del contributo economico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

### **Art. 11**

#### **DEROGHE AL VINCOLO DEL PIANO PERSONALIZZATO**

I seguenti beneficiari del REIS non hanno il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- ♣ famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- ♣ famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

### **Art. 12**

#### **PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il Bando è aperto dal 23 giugno 2017 e le domande di partecipazione devono essere consegnate direttamente con il modulo predisposto dall'Ente da consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune di Illorai sito in piazza IV Novembre n.2 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 entro e non oltre il 24 luglio 2017.

Il modulo di domanda, disponibile presso il Settore Politiche Sociali (2° piano) della Casa Comunale è scaricabile dal sito web del Comune all'indirizzo: [www.comune.illorai.ss.it](http://www.comune.illorai.ss.it).

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 (rilasciata successivamente al 15-01-2017);
- b) Copia di documento d'identità in corso di validità;
- c) Per i cittadini stranieri extracomunitari:
  - copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 (Requisiti generali/Cittadinanza).
- d) eventuale certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

Nell'ipotesi in cui il requisito per l'accesso al beneficio consegua alla presenza nel nucleo di una donna in stato di gravidanza accertata si precisa che la domanda potrà essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta

del parto e che alla stessa dovrà essere allegata documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

e) Eventuali verbali o certificazioni sanitarie;

f) Eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

Non saranno ammesse successive integrazioni della documentazione dopo la scadenza.

Per tali casi, il Comune procederà d'Ufficio all'eventuale ammissione al beneficio.

Nel caso di nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso alla Carta SIA, la medesima domanda verrà utilizzata per l'accesso ad entrambi i benefici (SIA e REIS).

### **Art.13**

#### **ESITO DEL PROCEDIMENTO**

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Illorai all'indirizzo [www.comune.illorai.ss.it](http://www.comune.illorai.ss.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, con la sola indicazione di parte del Codice Fiscale del richiedente, della fascia di priorità (da 1 a 9), del parametro di graduazione (punteggio INPS e, eventuale, ISEE), della somma mensile REIS "assegnabile".

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

### **Art. 14**

#### **ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- 3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;

**Art. 15**  
**VERIFICHE**

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, mentre acquisirà da INPS le ulteriori verifiche, inserendo, la domanda sulla piattaforma Carta SIA.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

**Art. 16**  
**RICORSI**

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

**Art. 17**  
**TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Illorai.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

**Art. 18**  
**PUBBLICITA'**

Il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all'indirizzo: [www.comune.illorai.ss.it](http://www.comune.illorai.ss.it).

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Settore Politiche Sociali.

**Art. 18**  
**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Il Responsabile area amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

Allegato 1.

Requisiti di accesso alla Carta SIA



(Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016, aggiornato con Decreto ministeriale del 16 marzo 2017)

Possono presentare domanda Carta SIA, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:

• il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:

- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;
- 

B) Requisiti concernenti la condizione economica:

1) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000

. In caso di presenza nel nucleo di minorenni vige l'ISEE "minori".

. In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità

. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque utilizzando il Modello SIACOM allegato.

Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;

2) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di

presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione

automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;

3) nessun componente il Nucleo Familiare beneficia della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

5) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

6) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:

A) nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;

B) nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;

C) nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

D) nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;

7) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120;

8) condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla

nuova DSU presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione.

Ai beneficiari del SIA è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo.

Analogamente è dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. È altresì dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.

\*\*\*\*\*







